



COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **16**
Del 29.10.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.) PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

DEL GESSO LEONARDO	SINDACO	Presente
DEL GESSO VINCENZA	CONSIGLIERE	Presente
BUCCHICCHIO BENIAMINO	CONSIGLIERE	Presente
LAMELZA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DEI RISI FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
DEL SOLE GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
SPADANUDA SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
SORIANO MARIO VALERIANO	CONSIGLIERE	Assente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
CRECCHIA ELIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Leonardo DEL GESSO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)", adottato con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, in questa medesima seduta ;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),
- modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio attribuito dallo Stato e previsto nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario è stato ridotto di oltre € 26.000,00, che viene parzialmente compensato per € 15.282,00 dal gettito presunto ad aliquota base dell'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 3-bis del TUEL N. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, prevede che l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli art. 195 e 222 del TUEL succitato, pertanto, anche per la copertura del Fondo Svalutazione Crediti da iscrivere in bilancio con decorrenza dall'esercizio 2012, non è più possibile attivare tale forma di finanziamento;

ACCERTATA la necessità di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, come segue:

- aliquota ordinaria 0,90 per cento;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

ACQUISITI i parere favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 02/08/2012 con il quale Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 31 ottobre 2012

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria l'applicazione per l'anno 2012:

· ALIQUOTA ORDINARIA	0,90 PER CENTO
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,40 PER CENTO
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,20 PER CENTO

2) di trasmettere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, per la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale;

3) di dichiarare il presente atto, con separata votazione e voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.L.vo n°267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 13.10.2012

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to IURESCIA DOTT. PASQUALINO



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 13.10.2012

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Pasqualino IURESCIA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Leonardo DEL GESSO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 13.11.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **29.10.2012**

<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
<input type="checkbox"/>	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 13.11.2012

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 13.11.2012

Data 13.11.2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adele SANTAGATA

